

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO	n. 52
2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)	
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE	
262ª seduta: martedì 26 ottobre 2021	
Presidenza del presidente OSTELLARI	

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati
(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale (Discussione congiunta e rinvio)
PRESIDENTE
(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al co- dice penale in materia di istigazione alla vio- lenza, all'autolesionismo e al suicidio (Seguito della discussione e rinvio)
PRESIDENTE
(882) Deputati ORLANDO e FRANCE- SCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)
PRESIDENTE
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 10

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto: Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale (Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2419 e 1425.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

PELLEGRINI Emanuele, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che, seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

L'Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012), per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012), per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.

L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in rela-

zione alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni, sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano uti-

lizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1, della proposta specifica che tali accordi si presumono

unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.

Infine l'articolo 2, comma 3, estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società da essa partecipate e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3, al comma 1, stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera. La proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1.

Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, che imponga allo stesso l'anticipazione di spese, che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo

il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata, che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista). Inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5, al comma 1, specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Al comma 3 si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della

proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Al comma 5 si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali. In tali casi, i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-bis del Libro Quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

L'articolo 12, reca una serie di abrogazioni.

Il disegno di legge n. 1425, di iniziativa dei senatori Santillo e altri, è volto – come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta – «a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare com-

pleta attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta fondamentale».

Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro svolto dai professionisti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché la promozione del contrasto all'evasione fiscale) del disegno di legge.

L'articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere corredata da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile (in materia di contratto d'opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale). Nella lettera di affidamento dell'incarico è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile (ai sensi del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un iter autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiarazione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico. In mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costituiscono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino alla avvenuta integrazione.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Signor Presidente, visto che partiamo da un testo già approvato alla Camera dei deputati e rendendomi conto che la questione dell'equo compenso sta particolarmente a cuore a tutto il mondo dei professionisti, vorrei chiedere lo svolgimento di un brevissimo ciclo di audizioni con cui l'Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta della Commissione sui due disegni di legge in titolo. Ciò attraverso un'attività istruttoria che potrebbe contemplare anche l'acquisizione di contributi scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla Inar-Cassa).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Invito i Gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdì 29 ottobre 2021.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2086, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Con riferimento agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso, comunico che è stato riformulato l'emendamento 3.2 (testo 2) a firma dei senatori Mirabelli, Cirinnà e Rossomando. La riformulazione è pervenuta lo scorso 4 agosto e sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Dati per illustrati gli emendamenti proposti, preciso che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti, quello della Commissione bilancio, è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

PEPE, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che alcuni emendamenti risultano tra loro confliggenti, ravviso la necessità di una concertazione politica tra i Capigruppo della maggioranza, prima della seduta di domani.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 882, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Dati per illustrati gli emendamenti proposti, preciso che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti, quello della Commissione bilancio, è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

52° Res. Sten. (26 ottobre 2021)

ALLEGATO

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2086

Art. 3.

3.2 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione contenuti online) 1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter.

(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)

Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.».